

VENDITA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio italiano, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti.


La **vendita diretta in forma itinerante e mediante commercio elettronico** può essere esercitata a decorrere dalla data di invio al Comune dove ha sede l'azienda di produzione di una specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Per la **vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico** la SCIA è indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la **vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio** la SCIA deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 114/1998.

Non è richiesta la SCIA per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali.

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.



Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività.

Come presentare la pratica?

Per iniziare una vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli l'imprenditore deve presentare al SUAP una pratica, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 47.20.01R**.

Costi

È possibile consultare il tariffario relativo ai diritti da versare a questo **SUAP** sul sito web: <http://www.unionepratomagno.it/uffici/sportello-unico-attivita-produttive-associato>.

Tariffe USL (<https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1649833/tariffario-Usl.pdf>) da corrispondere mediante bollettino di c.c. postale o bonifico bancario da effettuarsi sui seguenti conti IBAN IT 75 Y 07601 02800 001037596903 oppure conto corrente postale n. 1037596903 intestati entrambi a "Azienda USL Toscana Sud Est" o mediante pagamento online (<https://depag.uslsudest.toscana.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/pagamentiSpontanei>).